



TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile

Ai Giudici professionali e onorari

Dott. Claudio Casarano
Dott. Alberto Munno
Dott. Antonio Pensato
Dott. Antonio Attanasio
Dott.ssa Claudia Calabrese

Avv. Anna Casalino
Avv. Francesco Donnalioia
Avv. Carmen Nacci
Avv. Rossella Caponio
Avv. Maria Luisa De Carlo
Avv. Damiano Matarrelli
Avv. Claudia Giannotte
Avv. Valerio Seclì

e p.c.

All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Taranto
Dott.ssa Anna de Simone

Il Presidente di Sezione

Visto il D.L. n. 11 dell'8/3/2020;

Letto il decreto del Capo dell'Ufficio n. 17/20 del 9/3/2020;

Visto il D.L. n.18 del 17/3/2020, già entrato in vigore;

rilevato che con il D.L. da ultimo citato è stata prevista la sospensione di tutte le udienze nonché di tutti i termini processuali, compresi quelli per il deposito dei provvedimenti giudiziari e delle

relative motivazioni (v. art. 83, secondo comma) per il periodo dal 9 al 15 aprile 2020 (in precedenza disposta sino al 22/3/2020), con le eccezioni di cui al comma 3;

-rilevato che in relazione alle materie di competenza della sezione le eccezioni al regime generale che vengono in rilievo sono esclusivamente i "procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona" nonché i "procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti", con la precisazione che in tali ipotesi la dichiarazione di urgenza è riservata al capo dell'ufficio giudiziario (o suo delegato) per i procedimenti di nuova iscrizione mentre per le cause già pendenti l'urgenza deve essere accertata e dichiarata dal giudice istruttore o dal presidente del collegio, con provvedimento non impugnabile;

considerato che il provvedimento presidenziale n. 17/20 ha già compiutamente disciplinato le modalità attuative delle citate disposizioni normative con riferimento al settore civile/lavoro e a quello penale e pertanto si intende integralmente rinviare alle disposizioni impartite a pag. 2 e ss. del detto decreto in relazione al settore civile, con la mera estensione del periodo di applicazione sino al 15 aprile 2020, salvo ogni ulteriore provvedimento del Capo dell'Ufficio;

considerato tuttavia che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 18/20, nonché delle sollecitazioni pervenute per le vie brevi dal Capo dell'Ufficio e infine della nuova organizzazione del lavoro amministrativo e di cancelleria impartita con la costituzione di presidi del personale amministrativo e la turnazione degli addetti alle cancellerie civili, si ritiene opportuno fornire, facendo in ogni caso rinvio al precedente decreto sezionale del 9/3/20 nei limiti della compatibilità con il nuovo intervento legislativo e con il presente provvedimento, alcune necessarie disposizioni integrative inerenti le specifiche materie assegnate alla seconda sezione civile e più in generale la sua organizzazione, nei termini che seguono:

-il rinvio d'ufficio delle udienze fissate sino al 15 aprile 2020 sarà disposto con un congruo anticipo dal giudice (se trattasi di udienza monocratica) ovvero dal Presidente del Collegio (per le udienze collegiali);

-in relazione alle modalità del rinvio, lo stesso sarà preferibilmente adottato con un provvedimento unico per tutti i procedimenti fissati all'udienza da rinviare, consegnato in formato cartaceo ovvero comunicato via mail al dirigente del settore civile Dott.ssa Resta e al competente ufficio di cancelleria, accertandosi che la relativa comunicazione sia effettivamente pervenuta e eseguita;

-in alternativa, il rinvio può essere disposto in via telematica utilizzando il programma *Consolle del magistrato*, fascicolo per fascicolo, avendo cura di accertare anche in tal caso che il provvedimento di rinvio sia ricevuto, scaricato e comunicato dalla cancelleria a tutte le parti interessate;

-quanto ai GOP assegnati alla sezione, il rinvio dovrà tendenzialmente avvenire, come di consueto, alle udienze già tabellarmente previste, salva specifica autorizzazione del Presidente di Sezione;

-nella indicazione della data di rinvio (da contenersi al massimo entro il mese di ottobre 2020, salvo casi eccezionali e eventuali ulteriori modifiche della normativa in vigore) si dovrà tener conto del carico del ruolo del singolo Giudice (o del Collegio), della attività prevista per l'udienza da rinviarsi (es. assunzione di prove testimoniali, precisazione delle conclusioni, ecc.) della vetustà della causa e degli eventuali motivi di urgenza ritenuti da giudice o rappresentati dalle parti;

-si raccomanda di impartire nel provvedimento di fissazione dei procedimenti urgenti da tenersi nel periodo di sospensione e sino al 30/06/2020, come da ultimo D.L. 18/20, le modalità cautelative previste dalla normativa in vigore (modalità di trattazione scritta, fasce orarie, limitazione delle presenze in udienza, ecc.), salvi successivi provvedimenti da adottarsi dal Capo dell'Ufficio;

-le udienze di sfratti saranno rinviata ad altra data, come anche quelle di ATP che siano fissate nel periodo di sospensione, non rientrando le dette materie nelle esclusioni previste dal D.L. 11/20 e in considerazione dell'elevato numero di parti di norma presenti in tali udienze;

-le udienze camerali fissate nel periodo di sospensione sono rinviate, come da provvedimenti di volta in volta assunti dal giudice titolare ovvero dal Presidente;

-nel periodo di sospensione delle udienze i magistrati professionali e onorari sono in servizio, per cui, se la loro presenza fisica in ufficio va tendenzialmente limitata per le note ragioni sanitarie, si richiede la reperibilità e la costante attenzione alla organizzazione del lavoro giudiziario di ciascuno, attraverso la consultazione del programma *Consolle*, nonché le opportune interlocuzioni con la Cancelleria e con il Presidente di Sezione;

-in particolare in tale periodo oltre allo smaltimento dell'eventuale arretrato, i giudici potranno curare la preparazione delle udienze da tenersi dopo il 15 aprile e l'evasione delle varie istanze pendenti, con particolare riguardo alle istanze di liquidazione dei compensi degli avvocati di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in relazione alle quali è stata avanzata dal locale COA richiesta di sollecita definizione, onde alleviare le gravi difficoltà economiche che la categoria forense potrebbe soffrire a causa della sospensione dell'attività libero-professionale; a tale proposito ove le istanze non fossero corredate della necessaria documentazione fiscale, si inviterà il richiedente a provvedere alla relativa integrazione, come da protocollo vigente.

-la materia dei procedimenti per ingiunzione sarà regolarmente evasa, in quanto integralmente telematica; si invitano in merito i giudici, di concerto con la competente Cancelleria, a utilizzare esclusivamente il programma *Consolle*, evitando il passaggio materiale di fascicoli, conformemente a quanto proposto nella riunione sezionale del 30/01/2020, al cui verbale si rinvia;

-la redazione e il deposito delle sentenze, infine, dovrà tener conto della vigente sospensione dei termini per il deposito delle memorie ex 190 c.p.c., onde non incorrere in possibili nullità, senza tema di determinare colpevoli ritardi, attesa la sospensione anche dei termini per il deposito dei provvedimenti dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sancita dal Decreto Legge 18/20.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni, si coglie l'occasione per porgere a Voi tutti cordiali saluti.

Taranto, 17/03/2020.

Il Presidente di Sezione (Dott. S. D'Errico)

